

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 19/2010

REGOLAMENTO T A R S U

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 130 DEL 28.10.1994
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 80 DEL 30.09.1995
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 08 DEL 25.02.2000
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 94 DEL 18.12.2000
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 26.03.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 19 DEL 24.04.2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 19 DEL 23.06.2010
(limitatamente art. 31 e 37)

IL SINDACO

Dott. Antonino Coinu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Assunta Cipolla

INDICE

- Articolo 1 – Definizione del regime di privativa
- Articolo 2 – Istituzione della tassa
- Articolo 3 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Articolo 4 - Oggetto
- Articolo 5 – Zone territoriali servite
- Articolo 6 – Riduzione della tassa per motivi di servizio
- Articolo 7 – Soggetti passivi
- Articolo 8 – Solidarietà
- Articolo 9 – Superficie tassabile
- Articolo 10 – Locali tassabili e loro pertinenze
- Articolo 11 – Aree tassabili
- Articolo 12 – Distributori di carburante.
- Articolo 13 - Multiproprietà e centri commerciali
- Articolo 14 – Locali ed aree non tassabili
- Articolo 15 – Tariffe
- Articolo 16 – Esenzioni
- Articolo 17 – Condizioni per l’esonazione
- Articolo 18 - Riduzioni
- Articolo 19 – Riduzioni della tassa per motivi di servizio
- Articolo 20 – Agevolazioni
- Articolo 21 – Agevolazioni speciali
- Articolo 22 – Destinazione promiscua
- Articolo 23 - Compito degli uffici interni
- Articolo 24 - Denunce
- Articolo 25 – Variazioni e cessazioni
- Articolo 26 – Funzionario responsabile
- Articolo 27 – Controlli delle denunce
- Articolo 28 – Accesso agli immobili
- Articolo 29 – Presunzione semplice
- Articolo 30 – Accertamento
- Articolo 31 – Riscossione

Articolo 32 – Contenzioso

Articolo 33 - Autotutela

Articolo 34 – Rimborsi

Articolo 35 – Sanzioni ed interessi

Articolo 36 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Articolo 37 – Entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 38 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 39 – Variazioni del regolamento

Articolo 1 - Definizione del regime di privativa

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Fonni che le esercita con diritto di privativa.

2. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare i rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani il Comune di Fonni ai sensi dell'art. 39, comma 2 della Legge 22.02.1994 n. 146 e successive modifiche e integrazioni, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascuno detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od Enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del DPR 10.09.1982, n. 915, e successive modificazioni e del Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Fonni.

Articolo 2 - Istituzione della tassa

1. E' istituita nel Comune di Fonni la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

3. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09.12.1993, n. 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'articolo 4 della legge 23.10.1992, n. 421.

Articolo 3 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del decreto.

3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzate eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

4. La misura della tassa giornaliera rapportata a metro quadrato è determinata dividendo in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

8. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Oggetto

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree e locali scoperti a qualunque uso adibiti, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

2. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'art. 1.

3. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

4. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo art. 5.

5. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

6. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e, successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 - Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali, viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati sono stabiliti nel Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.

2. La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

3. IL Responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Tributi entro 30 gg. dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

4. Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione.

5. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite dal presente Regolamento.

Articolo 6 - Riduzione della tassa per motivi di servizio

1. Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta:

- 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i mille metri;
- 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mille metri fino a tremila metri;
- 20% della tariffa per distanza superiore a tremila metri.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

3. Se il servizio di raccolta sebbene attivato, non è svolto nelle zone di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

4. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non

comporta esonero o riduzione del tributo, qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, a qualunque uso adibiti ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

4. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

5. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restante, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione o foresteria, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 3 mesi la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 8 - Solidarietà

1. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con soggetti passivi del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

Articolo 9 - Superficie tassabile

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, ovvero sul perimetro interno delle aree coperte e soggette a calpestio.

3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie delle loro aperture, moltiplicata per il numero dei piani.

5. La superficie denunciata od accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore ovvero inferiore ai 50 cm. quadrati.

Articolo 10 - Locali tassabili e loro pertinenze

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc..) che accessorie (ingressi all'abitazione, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni ecc..) e così pure quelli interni delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigianato e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, agriturismi, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante sul suolo;
- e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione in percentuale delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi (vedi articolo 19 del Regolamento);
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e similari;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni gabinetti, ecc...) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa, a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali degli Enti, ed Associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali;
- k) tutti i vani, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, uffici, depositi, magazzini ecc..). Si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle aree di cui all'art. 15 tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili;
- l) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc...
2. Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza e accessorio dei locali e aree assoggettabili alla tassa.
3. Sono, altresì considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:
- a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;
- b) i portici, i cortili e i giardini;
- c) i locali per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori.
4. Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

Articolo 11 - Aree tassabili

1. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che

- l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
 - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
 - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani;
 - j) le aree scoperte operative (parcheggi a pagamento, aree dove si svolgono operazioni di carico e scarico, nonché quelle accessorie delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni.

Articolo 12 - Distributori di carburante

1. L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
- c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate o destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

2. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

3. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 13 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per il locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Fonni entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree scoperte del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 14 - Locali ed aree non tassabili

1. Sono esclusi:

- a) Le unità immobiliari inagibili e inabitabili non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovata da apposita certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, certificato dell'Ufficiale Sanitario che attesti l'inagibilità, verbale dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, o ancora perché risultano in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno in misura percentuale sull'intera superficie i locali tassabili che producano rifiuti tossici, nocivi e speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori degli stessi, come meglio specificato nell'art. 19 del presente Regolamento;
 - c) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative e regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
 - d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Sono inoltre escluse dal presupposto impositivo le aree scoperte, pertinenziali o accessorie di civile abitazioni (terrazzi, balconi, ecc..) diverse delle aree a verde.

Articolo 15 - Tariffe

1) deliberazioni di tariffe

Entro il termine previsto per legge per ciascuno anno l'Organo Comunale preposto, a norma dell'art. 61, 1° comma, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per la gestione del servizio.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2) Determinazione delle tariffe

Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'art. 65 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiori al costo complessivo del servizio.

Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2° del citato D.lgs 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

La percentuale di riferimento per la determinazione dell'importo a titolo di costo di spazzamento è fissato nel 5%. Qualora la normativa lo permetta, in luogo della predetta percentuale, viene dedotto l'intero importo del costo di spazzamento.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto del bilancio e del rendiconto comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D.lgs n. 507/93.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3 comma dell'art. 69 del D.Lgs n. 507/93, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il termine di legge, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 gg. alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

Articolo 16 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree scoperte adibite al culto religioso, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi a quello del culto in senso stretto;
- c) i locali e le aree scoperte adibiti ad impianti sportivi di uso pubblico degli istituti scolastici;
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- e) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- f) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- g) i locali a celle frigorifere;
- h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- i) le esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del 3° comma dell'art. 67 del Decreto il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ARTICOLO 17 - Condizioni per l'esenzione

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizioni che questi dimostri di averne diritto.

2. Il Comune di Fonni può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

4. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente Ufficio Comunale la denuncia di cui all'art. 24 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 18 - Riduzioni

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, tossici o nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività produttive soggette ad una riduzione percentuale sull'intera superficie in cui l'attività viene svolta. La detassazione suddetta viene concessa a condizione che l'interessato presenti richiesta scritta, corredata dal certificato di dichiarazione ambientale, da apposita documentazione sottoscritta dalla Ditta che ritira i rifiuti, tossici-nocivi con annesse fatture emesse dalla Ditta medesima (da presentare in fotocopia).

2. La suddetta richiesta viene presentata annualmente entro e non oltre il 20 gennaio.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE
Lavanderie e tintorie	20%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori di ondotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Auto servizi, autolavaggi	10%
Pelletteria	20%
Verniciatura, fonderia, ceramiche, smalteria	50%
Falegnameria, allestimenti, pub-blicitari, laboratori materie plastiche, vetroresina	30%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Marmisti e vetrerie	30%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 19 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- c) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;

- d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo è delegato a gestire il servizio;
- e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di Fonni o dalla competente autorità sanitaria;
- f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.
3. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, del presente Regolamento, secondo le distanze ivi previste.
4. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:
- a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
- b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
5. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4 del decreto.
6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
7. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Articolo 20 - Agevolazioni

1. La tassa è ridotta nella misura di 1/3 per:
- a) le abitazioni con unico occupante ultrassessantacinquenne attestata da autocertificazione del contribuente, la riduzione è applicata all'intera superficie;
- b) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione;
- c) per le abitazioni non utilizzate o con uso limitato e discontinuo.
2. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.
3. La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
4. La tassa è ridotta nella misura del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

5. Per quanto riguarda le suddette agevolazioni il Responsabile d'imposta dovrà trasmettere al Servizio Finanziario il prospetto previsionale e consuntivo delle minori entrate da registrare durante l'esercizio finanziario di riferimento per l'individuazione dell'importo da iscrivere a carico del bilancio in conformità all'art. 67/3 del D.Lgs 507/93. La spesa suddetta graverà sull'intervento del bilancio appositamente individuato.

Articolo 21 - Agevolazioni speciali

1. La tassa è ridotta del 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicaps con invalidità del 100%.

2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

3. Il Comune di Fonni può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

4. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art. 24 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Articolo 22 - Destinazione promiscua

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 23 - Compito degli uffici interni

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 24 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi: in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a

presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

4. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla legge:

- a) l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile;
- b) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale e della partita IVA se Ditta individuale;
- c) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- d) la indicazione della superficie dei singoli locali e delle aree, le loro ripartizioni interne e la loro destinazione d'uso,
- e) la ubicazione dei locali e delle aree;
- f) la data di inizio della occupazione e detenzione.

5. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

8. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 25 - Variazioni e cessazioni

1. Il soggetto passivo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a

seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 26 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del decreto, il Comune di Fonni nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma deve essere comunicato il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Articolo 27 - Controlli delle denunce

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base a convenzioni con soggetti privati e pubblici, l'Ufficio Comunale può:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici non economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 28 - Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Articolo 29 - Presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Articolo 30 - Accertamento

1. A norma dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

3. Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

5. L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione "*riservata personale*" o tramite il messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi il minimo previsto per legge.

7. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 31 - Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente,

delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari e straordinari da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

2. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero di codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto non può farsi luogo all'iscrizione. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo.

3. Gli importi di cui al comma precedente sono riscossi in quattro rate.

4. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, (in caso di riscossione diretta) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione delle somme iscritte a ruolo nelle modalità previste dalla legge vigente in materia ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 (come modificato dal DL 248/2007).

4 bis. L'Agente della riscossione, salvo diversa determinazione dell'Ente creditore, (in caso di affidamento della riscossione al Concessionario), su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 2 ter art. 26 D.lgs 26/02/1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali al tasso previsto per legge (inserire la misura prevista nel Regolamento delle Entrate e nel Regolamento Ici). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

6. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e nel D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 32 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 33 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato l'Ufficio Tributi del Comune di Fonni può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato, comunicato al destinatario dell'atto.

Articolo 34 - Rimborsi

2. Nei casi di errori o duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di

annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge il Funzionario Responsabile dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti per legge. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista per legge e nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, possono essere attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 35 - Sanzioni ed interessi

1. Per i casi di omessa, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per la mancata risposta ai questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

2. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e del Regolamento delle Entrate Comunali, per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario, si fa esplicito riferimento al Regolamento di Igiene Urbana.

Articolo 36 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue, giusto l'art. 16 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 31.03.1989 modificato con deliberazione del C.C. n. 219 del 28.12.1990.

2. Le categorie in vigore sono le seguenti:

- 1) Abitazioni private;
- 2) Alberghi e pensioni, caserme, case di riposo e collettività;
- 3) Ristoranti, trattorie, bar caffè e simili;
- 4) Supermercati, empori e grandi complessi commerciali;
- 5) Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto;
- 6) Campeggi;
- 7) Circoli e sale da gioco;
- 8) Studi professionali in genere;
- 9) Ospedali, Istituti di cura pubblici e privati;
- 10) Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto;
- 11) Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento;
- 12) Stabilimenti ed edifici industriali artigianali;
- 13) Scuole di ogni ordine e grado;
- 14) Locali sedi di Enti pubblici, Associazioni ed Istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazione ferroviaria;
- 15) Banche ed Istituti di credito;
- 16) Distributori di carburante;
- 17) Impianti sportivi coperti e non;
- 18) Cabine telefoniche e simili;
- 19) Depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico, ivi comprese le sale esposizione;
- 20) Case coloniche comprese nell'area di raccolta;
- 21) Case coloniche fuori dell'area di raccolta;

Articolo 37 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Le variazioni apportate con il presente Regolamento entreranno in vigore dal 01.01.2010.

Articolo 38 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia, Statuto, Regolamenti Generali delle entrate comunali, Regolamenti per l'applicazione dell'accertamento con adesione e autotutela amministrativa.

Articolo 39 - Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale di Fonni si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.